

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53/19 DD. 10.12.2019

Oggetto: Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di DICEMBRE alle ore 09.15 presso la sala riunioni 2R02 della sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Udine, via Sabbadini 31, a seguito di convocazione dd 28.11.2019, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Presidente Supp.	x	
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Presidente		x
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Gava	Andrea	Caneva	Componente		x
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Componente	x	
Alzetta	Igor	Montereale Valcellina	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravaschetto	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Zanette	Renzo	Tarvisio	Componente	x	
Baiutti	Giorgio	Tricesimo	Componente	x	
Furlani	Piero	Manzano	Componente	x	
Pascolo	Amedeo	Venzone	Componente	x	
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente		x
Lenarduzzi	Franco	Ruda	Componente		x
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

In forza di atto di delega Prot. AUSIR n. 2982 dd 05.12.2019, l'ing. Marcello Del Zotto assume la presidenza della seduta in qualità di Presidente supplente; constatata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, il Presidente supplente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge Regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare:

- l'art. 6, co. 7, lett. d) secondo cui "l'Assemblea regionale d'ambito provvede *all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione*";
- l'art. 6 bis, co. 2, lett. a) secondo cui il Consiglio di amministrazione *formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lett. ... d) ...*" e, cioè, formula la proposta convenzione di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la cui approvazione rientra nella competenza dell'Assemblea regionale d'Ambito;
- l'art. 7, co. 2, lett. d), secondo cui il Presidente *stipula le convenzioni di servizio e i relativi disciplinari ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera d) ...*";
- l'art. 17, co. 1, secondo cui *i rapporti fra l'AUSIR e i gestori sono regolati dalla convenzione di servizio e dal relativo disciplinare, approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera d), nel rispetto delle convenzioni tipo adottate ... relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 152/2006*";

Visto lo Statuto dell'AUSIR ed in, particolare l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come *ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*";

Vista la Parte IV[^] del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'art. 203:

- co. 1, secondo cui *I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o)*;
- co. 2, secondo cui *lo schema tipo prevede:*
 - a) *il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*
 - b) *l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
 - c) *la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;*
 - d) *i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;*
 - e) *le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;*
 - f) *i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;*
 - g) *gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;*
 - h) *le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;*
 - i) *il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;*

- l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;*
- m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;*
- n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;*
- o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;*
- p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente”;*

Vista la L. 27.12.2017, n. 205, e in particolare l'art. 1, co. 527, lett. e) secondo cui l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede alla “definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

Accertata la sussistenza di un'antinomia tra due norme giuridiche di pari grado entrate in vigore in tempi diversi (*i.e.* art. 203 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e art. 1, co. 527, lett. e) della L. 27.12.2017, n. 205) che individuano *diversamente* l'ente competente a definire gli schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto di risolvere la rilevata antinomia mediante l'applicazione del criterio cronologico (*lex posterior derogat priori*), con la conseguenza logico deduttiva che la competenza a definire gli schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 va riconosciuta in capo all'ARERA e non in capo alla Regione, perché prevale l'art. 1, co. 527, lett. e) della L. 27.12.2017, n. 205, in quanto disposizione normativa più recente;

Viste le proprie precedenti deliberazioni 12 aprile 2019, n. 21 e 2 ottobre 2019, n. 37, con cui questa Assemblea - nell'affidare alle Società indicate in tali deliberazioni la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i rispettivi ambiti - aveva precisato che tali affidamenti saranno conformi anche alla Convenzione di servizio, una volta che tale atto sarà definito e approvato;

Considerato che:

- l'ARERA non ha ancora provveduto a definire gli schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- nelle more dell'adozione da parte dell'ARERA dei provvedimenti di competenza, è necessario – in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito 12 aprile 2019, n. 21 e 2 ottobre 2019, n. 37 - che l'AUSIR provveda a definire lo schema tipo di contratto di Servizio per i Gestori affidatari ai sensi delle citate deliberazioni;

Vista l'allegata proposta di schema tipo di contratto di Servizio composta da n. 20 articoli (Allegato A), approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/2019;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

**L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO
DELIBERA**

1. di approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo schema tipo di contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra l'AUSIR e i Gestori affidatari ex deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito 12 aprile 2019, n. 21 e 2 ottobre 2019, n. 37, che - composto da n. 20 articoli - viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che lo schema tipo di contratto di servizio di cui al punto n. 1 viene approvato dall'AUSIR nelle more dell'assunzione dei competenti provvedimenti da parte dell'ARERA e che, una volta che quest'ultima avrà esercitato la sua competenza ai sensi dell'art. 1, co. 527, lett. e) della L. 27.12.2017, n. 205, l'AUSIR provvederà ad aggiornare conseguentemente lo schema tipo di contratto di servizio approvato con il presente provvedimento;
3. di precisare che le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie di servizio e i rapporti economici Gestore-Amministrazione comunale per ciascun Comune gestito saranno contenute nel rispettivo Disciplinare tecnico il cui schema tipo sarà approvato dall'AUSIR e sottoscritto dal Gestore e dal Comune interessato e che nelle more della definizione dei Disciplinari tecnici e, comunque, non oltre la data del 30.09.2020, le modalità tecniche, gli standard di esecuzione, le tipologie di servizio e i rapporti economici Gestore-Amministrazione comunale per ciascun Comune gestito continueranno ad essere provvisoriamente disciplinati dai Contratti di servizio stipulati dagli Enti locali *ratione temporis* competenti per le parti non in contrasto con schema tipo di cui al punto n. 1;
4. di dare mandato al Presidente per la stipula dei Contratti di servizio, conformi allo schema tipo di cui al punto n. 1, tra l'AUSIR e i Gestori affidatari ai sensi delle deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito 12 aprile 2019, n. 21 e 2 ottobre 2019, n. 37;
5. di accertare che lo schema tipo di contratto di servizio di cui al punto 1 va ad integrare le deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito 12 aprile 2019, n. 21 e 2 ottobre 2019, n. 37 ed è conforme alle deliberazioni stesse;
6. di trasmettere il presente provvedimento unitamente allo schema tipo di contratto di servizio ai Gestori affidatari ai sensi delle deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito 12 aprile 2019, n. 21 e 2 ottobre 2019, n. 37.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE SUPPLENTE
f.to ing. Marcello Del Zotto